

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)	3
– Titolo	3
– Contenuto e struttura	3
– Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore	4
Indice	6

1 Ordinanze sull'entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata)

182 Si ricorre alle ordinanze sull'entrata in vigore parziale quando è necessario mettere in vigore disposizioni di una legge di cui sono già in vigore altre disposizioni. La prima entrata in vigore parziale non è tuttavia oggetto di una siffatta ordinanza, bensì è disposta sia direttamente nell'atto in questione sia mediante decreto di promulgazione del Consiglio federale posto in calce all'atto al momento della sua pubblicazione.

1.1 – Titolo

183 Il titolo varia a seconda della fase di entrata in vigore che l'ordinanza è destinata a realizzare. Si utilizzano le formule seguenti:

- per ogni entrata in vigore *parziale* diversa dalla prima (cfr. n. marg. 182 *supra*) e dall'ultima:

**Ordinanza
su un'entrata in vigore parziale della legge ... /
della modifica del ... della legge ...**

- per l'ultima entrata in vigore parziale, denominata entrata in vigore *integrale*:

**Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della legge ... / della modifica
del ... della legge ...**

- «concernente», a seconda del titolo della legge.
- «sull'», a seconda del titolo della legge.

1.2 – Contenuto e struttura

184 Se l'entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti dell'atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un'ordinanza sull'entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU.

La *disposizione normativa* – che dispone l'entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle *disposizioni informative*.

185 Le varie disposizioni seguono l'ordine seguente:

- prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l'atto in questione, citato nell'ingresso;
- disposizione normativa, che dispone l'entrata in vigore parziale;
- seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo.

Esempio:

**Ordinanza
concernente un'entrata in vigore parziale della legge sull'IVA**

del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA),

ordina:

Articolo unico

¹ L'articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² L'articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.

¹ RS 641.20; disposizioni già entrate in vigore: RU 2009 5203, 5256

1.3 – Designazione univoca delle disposizioni che entrano in vigore

- 186 Nel titolo e nelle disposizioni delle ordinanze sull'entrata in vigore parziale è menzionato il titolo dell'atto che deve entrare in vigore. Ciò può talvolta dar adito a confusione circa le disposizioni di cui è effettivamente disposta l'entrata in vigore, ad esempio se la messa in vigore concerne soltanto una disposizione di un altro atto recata nella parte «Modifica di altri atti normativi» dell'atto citato nel titolo. In tali casi è opportuno precisare ulteriormente quali sono le disposizioni interessate dalla messa in vigore.

Esempio:

**Ordinanza
concernente l'entrata in vigore integrale della modifica
del 16 dicembre 2005 della legge federale sull'assicurazione malattie
(Art. 82a della legge sull'asilo)**

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III della modifica del 16 dicembre 2005¹ della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Articolo unico

La cifra II della modifica del 16 dicembre 2005 della LAMal (art. 82a della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo) entra in vigore il 1° gennaio 2008.

¹ RU **2006 4823**; disposizioni già entrate in vigore: RU **2006 4823, 4825**

² RS **832.10**

³ RS **142.31**

Indice

- 1 -

182	3
183	3
184	3
185	3
186	4

- D -

disposizioni finali	3, 4
---------------------	------

- E -

entrata in vigore	3, 4
-------------------	------

- L -

leggi (struttura formale)	3, 4
---------------------------	------

- O -

ordinanza	3, 4
-----------	------